

## ULTIME NOVITÀ FISCALI

<b>Studi di settore</b>	Rappresenta una causa di inapplicabilità degli studi di settore, a causa del non normale svolgimento dell'attività, il periodo di gravidanza della contribuente nonché quello fino ad 1 anno di vita del bambino. Infatti, la legge sulla maternità è applicabile anche alle lavoratrici autonome per le quali vale il periodo di sospensione obbligatoria 2 mesi prima del parto e fino a 3 mesi dopo il parto con riduzione dell'orario di lavoro per allattamento.
<b>Sentenza CTR Lombardia 28.1.2016, n. 563/2016</b>	
<b>Cessione detrazione IRPEF 65% su parti comuni condominiali</b>	È stato pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate il Provvedimento attuativo della previsione di cui all'art. 1, comma 74, Finanziaria 2016 in base alla quale i soggetti beneficiari della detrazione IRPEF del 65% per interventi di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni condominiali possono cedere il corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato detti interventi.
<b>Provvedimento Agenzia Entrate 22.3.2016</b>	
<b>Canone RAI</b>	L'Agenzia delle Entrate ha recentemente approvato il modello di dichiarazione sostitutiva con il quale il contribuente può superare, ai fini dell'esenzione dal canone RAI, la presunzione di detenzione di un apparecchio televisivo in presenza di un'utenza di energia elettrica nel luogo di residenza anagrafica. In via transitoria è stabilito che se il modello è presentato: <ul style="list-style-type: none"> <li>– entro il 30.4.2016 a mezzo del servizio postale ovvero il 10.5.2016 in via telematica, ha effetto per l'intero 2016;</li> <li>– dall'1.5 al 30.6.2016 a mezzo del servizio postale ovvero dall'11.5 al 30.6.2016 in via telematica, ha effetto per il canone del secondo semestre 2016;</li> <li>– dall'1.7.2016 al 31.1.2017 ha effetto per l'intero 2017.</li> </ul>
<b>Provvedimento Agenzia Entrate 24.3.2016</b>	
<b>Credito d'imposta autotrasportatori istanze 1° trimestre 2016</b>	Sono stati forniti chiarimenti in merito al credito d'imposta spettante agli autotrasportatori relativamente al consumo di gasolio del primo trimestre 2016 la cui istanza va presentata entro il 2.5.2016. In particolare il beneficio relativo ai consumi effettuati nel periodo 1.1 – 31.3.2016 ammonta a € 214,18609 per mille litri di gasolio.
<b>Nota Agenzia Dogane 25.3.2016, prot. n. 37533/RU</b>	
<b>Accertamento induttivo e attività di macelleria</b>	È legittimo l'accertamento induttivo effettuato nei confronti di una macelleria qualora le fatture di acquisto non riportino il relativo peso dei capi acquistati ma soltanto il relativo numero.
<b>Sentenza CTP Asti n. 290/2015</b>	

## COMMENTI

### L'ARMA DEL REVERSE CHARGE PER COMBATTERE LE FRODI IVA: DAL 2.5.2016 ESTESO A CONSOLE, TABLET PC E LATPOP

Come noto, il **reverse charge** consiste nel **rovesciamento** dell'obbligo di applicazione dell'IVA, che è posto in capo all'acquirente / committente anziché al cedente / prestatore.

In particolare, il cedente / prestatore emette fattura senza addebito dell'IVA, la quale deve essere:

- integrata dall'acquirente / committente con indicazione dell'aliquota e della relativa imposta;
- annotata da quest'ultimo sia nel registro delle fatture emesse che nel registro degli acquisti.

Nell'ambito del recepimento delle Direttive comunitarie n. 2013/42/UE e 2013/43/UE, disposto dalla Legge n. 154/2014, c.d. "Legge di delegazione europea 2013", il Governo ha approvato il D.Lgs. n. 24/2016, contenente **specifiche disposizioni "contro le frodi in materia di IVA"** che prevedono **l'applicazione (temporanea) del reverse charge a talune operazioni "a rischio frodi"** modificando l'art. 17, DPR n. 633/72.

#### LA NUOVA DENOMINAZIONE DELL' ART. 17, DPR N. 633/72

Innanzitutto il Decreto in esame provvede a **ridenominare la rubrica del citato art. 17 da "Soggetti passivi" a "Debitori d'imposta"**.

Come evidenziato nella Relazione illustrativa, la nuova denominazione è collegata al fatto che *"la disciplina contenuta nell'articolo 17 è volta ad individuare più precisamente il soggetto passivo in capo al quale sorge il debito d'imposta"*.

#### LA NUOVA FATTISPECIE DI APPLICAZIONE DEL REVERSE CHARGE

In particolare al comma 6 del citato art. 17 sono apportate le seguenti modifiche:

- è **soppresso il riferimento ai "loro componenti ed accessori"**. Il **reverse charge** è quindi **limitato alle cessioni di telefoni cellulari soggetti alla tassa CC.GG.** ex art. 21 della Tariffa, DPR n. 641/72.

La previsione in esame è operativa già dall'1.4.2011 a seguito dell'autorizzazione concessa dal Consiglio UE con la Decisione 22.10.2010, n. 2010/710/UE.

Si rammenta che, come specificato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 23.12.2010, n. 59/E e ribadito nella Risoluzione 31.3.2011, n. 36/E l'applicazione del reverse charge alla fattispecie in esame interessa **"le sole cessioni ... effettuate nella fase distributiva che precede il commercio al dettaglio"**;

- è stata inserita la nuova previsione relativa alle **"cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale"**.

Va evidenziato che la sopra riportata previsione limitatamente alle cessioni di **"dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale"** è già operativa dall'1.4.2011 a seguito della citata Decisione UE n. 2010/710/UE.

È opportuno che l'Agenzia delle Entrate intervenga a chiarire l'ambito oggettivo (individuazione puntuale dei beni) e soggettivo (il reverse charge è applicabile alla fase distributiva fino al commercio al dettaglio?) relativamente alla nuova fattispecie di reverse charge;

- sono **soppresse le lett. d) e d-quinquies)**. Di conseguenza il reverse charge **non trova** applicazione alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere e alle cessioni di beni effettuate nei confronti della grande distribuzione.

A tal fine va sottolineato che le 2 fattispecie non sono mai entrate in vigore per la mancata autorizzazione della misura speciale di deroga da parte della Commissione UE.

In base al **nuovo comma 8** dell'art. 17 in esame, le novità di cui sopra, hanno natura temporanea, essendo **applicabili fino al 31.12.2018**.

Infine a seguito della modifica del comma 7 dell'art. 17 in esame è (ri)confermata la possibilità in capo al MEF di **individuare ulteriori operazioni da assoggettare a reverse charge** nell'ambito di quanto previsto dagli artt. 199 e 199-bis, Direttiva n. 2006/112/CE, nonché dall'art. 199-ter della citata Direttiva per il quale è stata attivata la "procedura di reazione rapida".

Analoga possibilità è riconosciuta con riferimento ad **ulteriori operazioni** per le quali è richiesto il **rilascio di una misura speciale di deroga** ex art. 395, Direttiva n. 2006/112/CE.

### **Decorrenza delle nuove disposizioni**

Le nuove disposizioni sopra esaminate entrano **in vigore il 3.3.2016**. Tuttavia relativamente alla nuova fattispecie di reverse charge (cessioni di console da gioco, tablet pc e laptop) **l'applicazione della nuova disposizione decorre dalle operazioni effettuate dal 2.5.2016**.

**TABELLA RIEPILOGATIVA**

<b>Operazione soggetta a reverse charge ex art. 17, comma 6, DPR n. 633/72</b>		<b>Decorrenza</b>	<b>Fino al</b>
a)	Prestazioni di servizi diversi di quelli di cui alla lett. a-ter), compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore	1.1.2007	---
a-bis)	Cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato di cui ai nn. 8-bis) e 8-ter) dell'art. 10 per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione	26.6.2012 (*)	---
a-ter)	Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici	1.1.2015	---
a-quater)	Prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio aggiudicatario di una commessa con un Ente pubblico al quale il consorzio applica l'IVA con lo "split payment"	Autorizzazione UE	---
b)	Cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa CC.GG. ex art. 21 della Tariffa, DPR n. 641/72	1.4.2011	31.12.2018
c)	Cessioni di microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale	1.4.2011	31.12.2018
	Cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop	2.5.2016	
d)	Cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere	Mancata autorizzazione UE	
d-bis)	Trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra ex art. 3, Direttiva n. 2003/87/CE, trasferibili ex art. 12, Direttiva n. 2003/87/CE	1.1.2015	31.12.2018
d-ter)	Trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla Direttiva n. 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica	1.1.2015	31.12.2018
d-quater)	Cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'art. 7-bis, comma 3, lett. a)	1.1.2015	31.12.2018
d-quinques)	Cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari	Mancata autorizzazione UE	

(\*) Il reverse charge era già applicabile dall'1.10.2007 alle cessioni di immobili strumentali ex art. 10, n. 8-ter, lett. d), DPR n. 633/72 (imponibilità per opzione). Dall'1.3.2008 l'applicazione del reverse charge è stata estesa alle cessioni di immobili strumentali di cui alla lett. b) del citato n. 8-ter (a soggetti con pro rata non superiore al 25%).

## SCADENZARIO

### Mese di APRILE

#### Venerdì 8 aprile

<b>AGEVOLAZIONI ZFU LOMBARDIA</b>	<p>Invio telematico da parte delle microimprese localizzate nella zona franca della Lombardia delle istanze di accesso alle agevolazioni previste (esenzione da imposte sui redditi, IRAP e IMU).</p> <p>Le istanze devono essere presentate tramite la procedura informatica presente nel sito Internet del MISE (Sezione "ZF Lombardia" dalle ore 12:00 dell'8.4 alle ore 12:00 del 16.5.2016).</p>
---------------------------------------	---

#### Lunedì 11 aprile

<b>COMUNICAZIONE 2015 "CLIENTI-FORNITORI" SOGGETTI MENSILI</b>	<p>Invio telematico della comunicazione delle cessioni / acquisti di beni e prestazioni di servizi rese / ricevute nel 2015 rilevanti ai fini IVA da parte dei soggetti mensili. Le operazioni documentate da scontrino / ricevuta fiscale rilevano se di importo pari o superiore a € 3.600, al lordo IVA.</p> <p>Recentemente l'Agenzia ha limitato l'invio (come per il 2014) per i commercianti al minuto / agenzie di viaggio alle operazioni attive di importo pari o superiore a € 3.000 netto IVA ed ha escluso dall'obbligo i soggetti che hanno inviato i dati delle spese sanitarie tramite il STS.</p>
<b>COMUNICAZIONE 2015 "OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO" SOGGETTI MENSILI</b>	<p>Invio telematico della comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nel 2015 a persone fisiche extraUE non residenti in Italia, da parte di commercianti al minuto e soggetti assimilati, agenzie di viaggio, incassate in contante di importo inferiore a € 15.000.</p> <p>A tal fine va utilizzato il quadro TU del Modello di comunicazione polivalente.</p>
<b>COMUNICAZIONE 2015 "BLACK LIST" SOGGETTI MENSILI</b>	<p>Invio telematico della comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Stati black list per le operazioni, registrate o soggette a registrazione di importo complessivo annuale superiore ad € 10.000, da parte dei soggetti mensili. A tal fine va utilizzato il quadro BL del Modello di comunicazione polivalente. Il termine è stato recentemente differito al 20.9.2016.</p>

#### Venerdì 15 aprile

<b>IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE</b>	<p>Invio telematico dei corrispettivi relativi al mese di marzo da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.</p>
<b>MOD. 730/2016 PRECOMPILATO</b>	<p>Data a decorrere dalla quale, nel sito Internet dell'Agenzia delle Entrate, è consultabile il mod. 730/2016 precompilato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• direttamente dal contribuente, che dispone del Pin;</li> <li>• mediante il sostituto d'imposta / CAF / professionista abilitato, previa apposita delega.</li> </ul>

#### Lunedì 18 aprile

<b>IVA LIQUIDAZIONE MENSILE</b>	<p>Liquidazione IVA riferita al mese di marzo e versamento dell'imposta dovuta.</p>
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI</b>	<p>Versamento delle ritenute operate a marzo relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1004).</p>
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU DIVIDENDI</b>	<p>Versamento delle ritenute operate (26%) relativamente ai dividendi corrisposti nel primo trimestre per partecipazioni non qualificate (codice tributo 1035).</p>
<b>IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO</b>	<p>Versamento delle ritenute operate a marzo per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).</p>
<b>IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE</b>	<p>Versamento delle ritenute operate a marzo relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di</li> </ul>

	<p>commercio (codice tributo 1038);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040);</li> <li>• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.</li> </ul>
<b>RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI</b>	Versamento delle ritenute (4%) operate a marzo da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codici tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di marzo.
<b>INPS GESTIONE SEPARATA</b>	<p>Versamento del contributo del 24% o 31,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a marzo a collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali, incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).</p> <p>Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a marzo agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 nella misura del 24% o 31,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).</p>

### **Mercoledì 20 aprile**

<b>COMUNICAZIONE 2015 "CLIENTI-FORNITORI" SOGGETTI TRIMESTRALI</b>	<p>Invio telematico della comunicazione delle cessioni / acquisti di beni e prestazioni di servizi rese / ricevute nel 2015 rilevanti ai fini IVA da parte dei soggetti non mensili. Le operazioni documentate da scontrino / ricevuta fiscale rilevano se di importo pari o superiore a € 3.600, al lordo IVA.</p> <p>Recentemente l'Agenzia ha limitato l'invio (come per il 2014) per i commercianti al minuto / agenzie di viaggio alle operazioni attive di importo pari o superiore a € 3.000 netto IVA ed ha escluso dall'obbligo i soggetti che hanno inviato i dati delle spese sanitarie tramite il STS.</p>
<b>COMUNICAZIONE 2015 "OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO" SOGGETTI TRIMESTRALI</b>	<p>Invio telematico della comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nel 2015 a persone fisiche extraUE non residenti in Italia, da parte di commercianti al minuto e soggetti assimilati, agenzie di viaggio, incassate in contante di importo inferiore a € 15.000.</p> <p>A tal fine va utilizzato il quadro TU del Modello di comunicazione polivalente.</p>
<b>COMUNICAZIONE 2015 "BLACK LIST" SOGGETTI TRIMESTRALI</b>	<p>Invio telematico della comunicazione delle operazioni con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in Stati black list per le operazioni, registrate o soggette a registrazione di importo complessivo annuale superiore ad € 10.000, da parte dei soggetti trimestrali.</p> <p>A tal fine va utilizzato il quadro BL del Modello di comunicazione polivalente. Il termine è stato recentemente differito al 20.9.2016.</p>
<b>VERIFICHE PERIODICHE REGISTRATORI DI CASSA</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle verifiche periodiche dei registratori di cassa effettuate nel primo trimestre, da parte dei laboratori e fabbricanti abilitati.
<b>IVA LIQUIDAZIONE MOSS</b>	Termine entro il quale effettuare la dichiarazione IVA riferita al primo trimestre dei servizi elettronici resi a soggetti privati UE ed il relativo versamento, da parte dei soggetti iscritti al Mini sportello unico (MOSS).

### **Venerdì 22 aprile**

<b>MOD. 730/2016 INVIO MOD. CSO</b>	Termine ultimo per comunicare all'Agenzia delle Entrate l'utenza telematica da parte dei sostituti d'imposta che non hanno presentato dal 2011 il mod. CSO e non hanno trasmesso il quadro CT entro il 14.3.2016, con effetto per i modd. 730-4/2016.
-------------------------------------	---

### **Martedì 26 aprile**

<b>IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI</b>	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o
--	---

<b>E TRIMESTRALI</b>	soggetti a registrazione, relativi a marzo (soggetti mensili) e al primo trimestre (soggetti trimestrali).
<b>Martedì 28 aprile</b>	
<b>BONUS ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI</b>	Termine iniziale per la presentazione all'Agenzia delle Entrate in via telematica dell'istanza, da parte del rivenditore / produttore di uno strumento musicale prima di concludere la vendita, per poter beneficiare del credito d'imposta di ammontare pari al contributo riconosciuto all'acquirente (studente) sotto forma di sconto.
<b>Lunedì 2 maggio</b>	
<b>IVA CREDITO TRIMESTRALE</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dell'istanza di rimborso/compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre, utilizzando il nuovo mod. IVA TR.
<b>IVA ACQUISTI DA SAN MARINO</b>	Invio telematico della comunicazione degli acquisti (senza IVA) da operatori economici aventi sede a San Marino, annotati a marzo. A tal fine va utilizzato il quadro SE del Modello di comunicazione polivalente.
<b>INPS DIPENDENTI</b>	Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di marzo. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.
<b>INPS AGRICOLTURA</b>	Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel primo trimestre.
<b>ACCISE AUTOTRASPORTATORI</b>	Presentazione all'Agenzia delle Dogane dell'istanza relativa al primo trimestre per il rimborso / compensazione del maggior onere derivante dall'incremento dell'accisa sul gasolio da parte degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t.
<b>MOD. SSP STRUTTURE SANITARIE PRIVATE</b>	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate del mod. SSP per la comunicazione dei compensi riscossi nel 2015 da parte delle strutture sanitarie private per l'attività medica / paramedica esercitata dai singoli professionisti nella struttura stessa.